



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma,

16 GIU 2010

Prot. 83180 RU/2010

Rif.:

All'Ufficio del Sig. Direttore
SEDE

Allegati:

Ai Sigg.ri Direttori degli Uffici Centrali
SEDE

Ai Sigg.ri Direttori delle Direzioni Centrali
SEDE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Al S.A.I.S.A.
SEDE

OGGETTO: Articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività" (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010, Suppl. Ordinario n. 114).

Si fa seguito alle note n. 80522 dell'11 giugno 2010 e n. 76933 del 4 giugno 2010 - relative alla disposizione in oggetto indicata e, segnatamente, al divieto di autorizzare l'uso del proprio mezzo di trasporto da parte del dipendente - per rappresentare quanto segue.

Con foglio prot. n. 3-6491 del 15 giugno 2010, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo - Finanze del Ministero vigilante ha fornito risposta ai quesiti inoltrati da questa Agenzia e dall'Agenzia delle Entrate in merito alla problematica in premessa indicata.

Il citato Ufficio, nel condividere l'auspicio di un intervento normativo a chiarimento della disposizione di cui trattasi, ha ritenuto di poter convenire, nel frattempo, su una interpretazione dell'inciso "*il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi*" di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, tale "*da far concludere nel*

senso che, effettivamente, per le attività di istituto esterne agli uffici, strettamente correlate a compiti di accertamento e controllo fiscale (oltre che ispettivi in senso stretto), si possa continuare ad autorizzare nei riguardi dei dipendenti interessati l'uso del mezzo proprio". Tale linea interpretativa era stata prospettata sia da questa Agenzia sia dall'Agenzia delle Entrate nei quesiti rivolti al citato Ufficio Legislativo.

"Questo risultato ermeneutico - argomenta l'Ufficio del Coordinamento Legislativo - postula verosimilmente, peraltro, che il ricordato inciso rifletta la sua portata anche sul disposto abrogativo (interno al predetto comma 12) che interessa gli artt. 15 della l. n. 836/1973 e 8 della l.n. 417/1978.

In altri termini, l'abrogazione deve riguardare le ipotesi di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per compiti esterni diversi da quelli ispettivi (così come dianzi assunti).

Ne consegue che la «deroga» al sopravvenuto divieto di autorizzazione all'utilizzo dovrà intendersi di stretta applicazione."

Tutto ciò premesso, in linea con quanto sottolineato dallo stesso Ufficio del Coordinamento Legislativo in chiusura della nota di risposta al quesito, si ricorda che *"i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare in concreto la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimeranno il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio".* A titolo meramente esemplificativo, l'autorizzazione potrà essere rilasciata in presenza di una particolare conformazione geografica del territorio da attraversare e avuto comunque riguardo agli obiettivi di risparmio che hanno ispirato le novità introdotte con il d.l. n. 78/2010.

Il Direttore Centrale

Dr. Alessandro Aronica

